

# **TI\_GERICHTE 15.2024.26 vom 15. November 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2024.26](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.26)

FR: TI\_GERICHTE 15.2024.26 du 15 novembre 2024

IT: TI\_GERICHTE 15.2024.26 del 15 novembre 2024

## **Regeste**

Ricorso contro il verbale di sequestro. Effetto sospensivo concesso in un altro procedimento. Procura data da un Comune a un ufficio cantonale per l'esazione d'imposte comunali. Stima di un fondo fuori Cantone

## **Erwägungen**

### **E. 2**

N el ricorso, RI 1 ricorda in primo luogo che in una procedura concernente la Sicherstellungsverfügung del 26 maggio 2023, su cui si basa il sequestro oggetto del ricorso in esame, con decreto del 27 novembre 2023 il Tribunale federale ha ordinato di sospendere ogni procedura esecutiva nei suoi confronti e con decreto del 13 febbraio 2024 si è poi pronunciato nello stesso modo nella procedura di ricorso contro la decisione rettificata della Camera del 10 gennaio 2024 (inc. 15.2023.95/96). Chiede pertanto di non decidere fino alla decisione del Tribunale federale.

#### **E. 2.1**

Orbene, circa la prima decisione federale, anche se è vero che il (verbale di) sequestro qui impugnato si basa sulla Sicherstellungsverfügung del 26 maggio 2023, ancorché su un diverso Arrestbefehl (del 27 febbraio 2024 anziché dell'8 agosto 2023), è altrettanto vero che il decreto dell'Alta Corte ha perso efficacia, giacché essa ha frattanto respinto il ricorso (9C\_734/2023), ciò che anche la sentenza precisa (consid. 1.3).

#### **E. 2.2**

Circa la seconda decisione federale, RI 1 non si avvede che in realtà il decreto riguarda solo l'atto allora impugnato, ovvero l'esecuzione del sequestro n. \_\_\_\_\_7, e vieta quindi unicamente provvedimenti volti a completarne l'esecuzione (come quelli conservativi, cui rinvia l'art. 275 LEF, oppure procedure di rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF), ma non provvedimenti indipendenti. Il decreto di effetto sospensivo citato dal ricorrente non impediva dunque ai Comuni, alla Confederazione e al Cantone di ottenere e far eseguire il sequestro n. \_\_\_\_\_0.

#### **E. 2.3**

Sul punto, il ricorso è pertanto infondato.

### **E. 3**

Nella replica, RI 1 rileva che in un procedimento retto dalla LEF un creditore non è autorizzato a rappresentarne un altro e ad agire per suo conto senza una corrispondente procura. Sottolinea che le "presunte" procure del Comune di PI 2 "e/o" di PI 1 accluse alle osservazioni al ricorso (doc. 4) non sono "datate nel dettaglio" e non sono state consegnate

al proprio patrocinatore. Non indica però motivi di dubbi sull'autenticità delle procure né quali dettagli supplementari andavano specificati oltre al giorno, il mese e l'anno del loro conferimento. Non spiega neppure perché le procure avrebbero dovuto essere consegnate al suo patrocinatore. Ammette del resto di aver ricevuto le osservazioni con le procure allegate. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.

#### **E. 4**

RI 1 sostiene che il Kantonale Steueramt non possa rappresentare a priori i Comuni, principio che a suo dire la Camera ha enunciato nella sentenza 15.2023.105. Egli rileva d'altronde che il Regolamento fiscale ( Steuerreglement ) dei Comuni di PI 2 (al § 13) e PI 1 (al § 12) stabiliscono che le imposte sono riscosse dall'amministrazione comunale e non preve dono invece – come neppure altre leggi – che tale compito sia delegabile , se non (entrambi al § 15) quando si tratta d'incassare tributi risultanti da attestati di carenza beni. Fa inoltre notare che anche il commentario del Canton Soletta ai modelli di Regolamento fiscale ( Kommentar zum Mustersteuerreglement , § 12 e 13) non sancisce la possibilità di una simile delega. Tutto ciò posto, ricorda che secondo il Tribunale federale gli atti compiuti da un'autorità non competente sono nulli e la nullità dev'essere accertata d'ufficio.

#### **E. 4.1**

Ora, il ricorrente non indica né motiva il proprio interesse concreto e attuale a contestare le procure rilasciate dai Comuni al Kantonale Steueramt , atti che già di per sé escludono di poter parlare, come da lui allegato, di una rappresentanza “a priori” dei Comuni. È d'altronde pure inconcepibile che i Comuni possano chiedergli di pagare una seconda volta quanto egli avrebbe per ipotesi (non manifesta alcuna intenzione al riguardo) pagato al Kantonale Steueramt senza che quest'ultimo riversasse il ricavo ai Comuni. Essi sono del resto vincol ati dal contenuto delle procure comunicate nella procedura in esame (art. 33 cpv. 3 e 34 cpv. 3 CO, applicabili per analogia ai rapporti di diritto pubblico quando, come in concreto , disposizioni necessarie del diritto pubblico mancano: C happuis in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3<sup>a</sup> ed. 2021, n. 2 ad art. 33 CO e i rinvii ). Viceversa, la regolamentazione interna dei Comuni sull'organizzazione dell'esazione dei loro crediti fiscali non interessa il reclamante, che non è neppure domiciliato sul loro territorio. La censura è pertanto irricevibile.

#### **E. 4.2**

In ogni caso, proprio perché l'amministrazione fiscale comunale dei Comuni escutenti è competente per riscuotere le imposte comunali ( Steuerreglement dei Comuni di PI 1, § 13 cpv. 1, e PI 2, § 12 cpv. 1), lo è pure per delegarne la riscossione, con il suo consenso, al Kantonale Steueramt (cfr. Informazioni fiscali emesse dalla Conferenza svizzera delle imposte CSI, Procédure de perception en matière d'impôts directs, novembre 2021, ad 2.1.2 pag. 4 [[www.estv2.admin.ch/stp/ds/e-bezugsverfahren-bei-direkten-steuern-fr.pdf](http://www.estv2.admin.ch/stp/ds/e-bezugsverfahren-bei-direkten-steuern-fr.pdf)] ). Del resto, trattandosi di rappresentanz a diretta, la riscossione risulta giuridicamente essere assunta dal l'amministrazione fiscale comunale stessa. Nulla muta al riguardo il fatto che secondo il § 15 cpv. 1 del Steuerreglement del Comune di PI 1 nel rispetto del segreto fiscale e della protezione dei dati, il Consiglio comunale possa incaricare privati o imprese private dell'incasso di pretese risultanti da attestati di carenza beni definitivi. La norma in questione non vieta né direttamente né indirettamente la delega della sola esazione dei crediti fiscali comunali non a privati, bensì a un'autorità pubblica come il Kantonale

Steueramt . 5. RI 1 ritiene che la stima di ambedue i fondi sia “a priori” nulla, giacché gli stessi si trovano nel Canton Soletta, di modo che l’UE non era competente per eseguirla. Ad ogni modo, contesta la valutazione, di fr. 5'500'000.– per il fondo n. \_\_\_\_\_3 RF \_\_\_\_\_ e di fr. 33'200.– per quello n. \_\_\_\_\_9 intavolato nel medesimo registro, dal momento che l’Ufficio non ha “spiegato e motivato” le ragioni dietro a tale valutazione e, comunque sia, a suo avviso l’UE non ha la competenza tecnica per compierla. Aggiunge di aver impugnato anche la stima degli immobili compiuta dal Betreibungsamt . Sennonché, il ricorrente misconosce che l’UE non ha eseguito alcuna stima dei fondi. Poiché la valutazione di una cosa pignorata (o sequestrata, per il rinvio dell’art. 275 LEF), situata al di fuori del circondario dell’ufficio d’esecuzione pignorante, spetta all’ufficio nel cui circondario la cosa è situata (art. 4 e 89 LEF; DTF 145 III 487 consid. 3.4.2 e i riferimenti; citata 15.2023.95/96, consid. 4), al quale il primo deve quindi indirizzare una richiesta di assistenza (DTF 145 III 487 consid. 3.4.4 e il riferimento; citata 15.2023.95-96 consid. 4.1), l’UE si è infatti – correttamente – limitato a riportare nel verbale di sequestro qui impugnato la valutazione compiuta dal Betreibungsamt , allegando il relativo verbale. Non si pongono dunque problemi di competenza. Un discorso analogo vale con riguardo all’assenza di motivazione della stima, come pure di competenza tecnica per eseguirla. Tali questioni dovevano essere sollevate mediante impugnazione della valutazione compiuta dall’ufficio esecutore, ovvero il Betreibungsamt (DTF 145 III 487 consid. 3.4.2 e i riferimenti; citata 15.2023.95/96 consid. 4.3), ciò che il ricorrente afferma del resto di aver fatto. Al riguardo, il ricorso è pertanto privo di pregio.

## **E. 6**

Nel ricorso, RI 1 asserisce che il sequestro è eccessivo, ovvero viola l’art. 97 cpv. 2 LEF (cui rinvia l’art. 275 LEF). Ammes-so e non concesso che il valore complessivo dei fondi ammonti a fr. 5'500'000.– (n. \_\_\_\_\_3) e fr. 33'200.– (n. \_\_\_\_\_9), cui, a suo avviso, andrebbero aggiunti “i frutti e i redditi derivanti dagli immobili (art. 102 LEF)”, fa notare che l’ammontare complessivo dei crediti alla base del provvedimento, di fr. 347'528.40, è invero sedici volte inferiore. Per questo motivo sostiene che l’UE avrebbe potuto (e dovuto) limitare il sequestro al solo credito di fr. 7.2 milioni, che del resto è un bene di più facile realizzazione. Nelle osservazioni, i Comuni rilevano che in realtà il credito è stato ceduto e gl’immobili sono gravati da cartelle ipotecarie. Ricordano che in una passata decisione (citata 15.2023.95/96) questa Camera aveva statuito che il sequestro di tutti e tre i beni resisteva alla critica. Nella replica spontanea, il ricorrente scrive che l’unico aggravio ipotecario sugli immobili è quello della cartella di 1° grado a garanzia di fr. 4'385'000.–, le altre cinque cartelle (di grado dal 2° al 6°) essendo intestate a lui, come risulta dai due estratti del registro fondiario di \_\_\_\_\_ allegati alla memoria. Ne deduce che il fondo n. \_\_\_\_\_3 sarebbe stato sufficiente per coprire i crediti alla base del provvedimento. Circa la decisione menzionata, osserva ch’essa “non è in grado di modificare questa situazione, poiché questa Camera aveva ipotizzato all’epoca valori stimati diversi e non era a conoscenza dell’effettivo gravame ipotecario” .

### **E. 6.1**

A parte il fatto che neppure la cartella ipotecaria di secondo grado è intestata al ricorrente, ad ogni modo con la replica spontanea non è consentito allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova né presentare nuovi motivi d’impugnazione (sentenza della CEF 15.2024.68 del 4 ottobre 2024 consid. 2.1 e i rinvii). Non si può pertanto tenere conto del doc. I allegato alla replica spontanea. D’altronde il credito sequestrato di fr. 7.2 milioni si è in realtà ridotto

a fr. 2'170'959.15, in seguito a una cessione parziale, ciò che il ricorrente non ha contestato in occasione della precedente procedura (citata 15.2023.95/96 consid. 4.4). Non va infine dimenticato che il sequestro n. \_\_\_\_\_7 è tuttora in vigore e garantisce crediti per fr. 2'378'080.-, giacché il Tribunale federale ha mantenuto il provvedimento, sia pure vietandone la continuazione fino all'evasione del ricorso (decisione 5A\_38/2024 del 13 febbraio 2024 ). Si volesse anche dedurre dalla somma garantita dal primo sequestro quella, di fr. 347'528.40, garantita dal secondo, siccome risulta vertere sulle stesse imposte comunali comprese nel primo sequestro (scritto 6 febbraio 2024 dell'avv. PA 2 all'UE), non si giungerebbe a un risultato diverso di quello accertato nella citata 15.2023.95/96 (consid. 4.4). Si può lasciare indecisa la questione di sapere se i redditi derivanti dai fondi debbano essere considerati perché il ricorrente non li ha né quantificati né sostanzati. Anche al riguardo il verbale di sequestro impugnato resiste alla critica

### **E. 6.2**

A scanso di equivoci, va precisato che non incombe a questa Camera statuire sugli effetti della nuova stima dei fondi eseguita dal Betreibungsamt . Si tratta infatti di un fatto successivo alla decisione impugnata. L'eventuale domanda di dissequestro fondata su quel fatto va rivolta all'UE, che valuterà in base all'insieme delle circostanze, anche successive al ricorso (e perciò non note alla Camera), se e in quale misura accogliere la richiesta.

### **E. 7**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Gli escutenti chiedono invero di addebitare al ricorrente tutte le spese processuali e (ancorché senza base legale) adeguate ripetibili, e d' infliggergli una multa per ricorso interposto in mala fede o in modo temerario giusta l'art. 20 a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, giacché sta "intas [ando] le scrivanie delle autorità con gravami senza fondamento e manifestamente finalizzati a ritardare il momento di pagare quanto dovuto in termini di imposte" . Tuttavia, anche se le cen sure formali (procure, legittimazione del Kantonale Steueramt a rappresentare i Comuni) sfiorano il pretesto, non si può ancora reputare il ricorso del tutto temerario, perché le censure trattate ai considerandi 2.2 e 6 non erano insostenibili. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – avv. PA 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. PA 2, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.